

N. R.G. 2367/2010
SENT. N° 80/11
L RON - 1876



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ENRICO RAVERA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2367/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in Via [REDACTED]
GENOVA presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

CONVENUTO/contumace

CONCLUSIONI

RICORRENTE: "Piaccia al Tribunale di Genova in funzione di Giudice monocratico del lavoro e della previdenza e assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa disapplicazione del provvedimento Ministero dell'Interno prot n. 559/C/3/8/CC/616 in data 22 marzo 2010

Condannare l'Amministrazione dell'Interno al riconoscimento quale vittima del Dovero del M. llo CC [REDACTED] dichiarare dunque il diritto all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 dpr 243/06 tenuto dal Ministero dell'Interno, ai fini della concessione agli istanti, dei benefici assistenziali ex dpr 7.7.06 n. 243, ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 ed ex l. 3.8.2006, n. 204

Conseguentemente condannare il Ministero dell'Interno al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici medesimi, e specificamente a:

- 1) La speciale elargizione ex art. 5 commi 1 e 5 comma 1 l. 206/04, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 l. 222/07, da commisurarsi al 100% dell'invalidità;
- 2) L'assegno vitalizio ex l. 407/98 esteso dalle vittime del dovere ed equiparati ex dpr 243/06 nella misura di euro 258,23;
- 3) Lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 commi 3 e 4 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 l. 244/07, con decorrenza 1 gennaio 2008 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), o da quella meglio vista;

con riserva di chiedere separatamente i benefici eventualmente concedendi alla categoria delle Vittime del Dovere.

Vinte spese, diritti ed onorari"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il signor [REDACTED] ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 9.1.1993 raggiungendo il grado di Maresciallo.

Il giorno 20.8.1995 mentre era in permesso breve (36 ore) si trovava alla guida del proprio veicolo in compagnia della signora [REDACTED] che sedeva nel sedile anteriore sinistro (sedile del passeggero).

Il veicolo percorreva l'autostrada A21 in direzione di Piacenza allorquando finiva contro una aiuola spartitraffico e prendeva fuoco.


Il [REDACTED] resosi conto che la passeggera non era in grado di abbandonare il veicolo le slacciava la cintura di sicurezza e la sospingeva, essendo le portiere deformate, sul sedile posteriore e di lì al portellone posteriore riuscendo a spingerla fuori dall'abitacolo.

A seguito di tale fatto il [REDACTED] riportava ustioni di 2 e 3 grado estese all'80% della superficie corporea e la gravità delle lesioni riportate portavano al congedo per inidoneità fisica dall'Arma.

Il ricorrente chiedeva pertanto che per tali fatti venisse riconosciuto Vittima del Dovere con conseguente corresponsione dei benefici indicati nelle conclusioni sopra riportate.

Nessuno si costituiva in giudizio per il Ministero convenuto.

Alla odierna udienza la causa veniva discussa dal difensore del ricorrente e decisa con separato dispositivo di cui veniva data lettura.



La Corte dei Conti Liguria con sentenza 58/02 ha riconosciuto le lesioni riportate dal ricorrente come dipendenti da causa di servizio.

Giova riportare il seguente passaggio motivazionale:

<le norme citate in narrativa (art. 36 dpr 18 luglio 1986, n. 545, art. 2 RD 14 giugno 1934, n. 1169, art. 1 RD 18 giugno 1931, n. 773) valgono a costituire il fondamento giuridico in base al quale va riconosciuta la sussistenza del dovere, a carico dell'interessato, di intervenire in soccorso di persona che si trovasse in pericolo, anche qualora egli non fosse, in quale momento, in servizio, ed anche a rischio della propria incolumità, ciò che è avvenuto nel caso di specie...la circostanza per cui tale fatto è costituito da incidente stradale occorso al veicolo di cui lo stesso [redacted] era conducente, non comporta alcun mutamento dei termini della questione sottoposta a questo Giudice, così come sopra delineata... Una volta che si è determinata tale situazione...il comportamento del soggetto deve essere valutato come tale, in funzione dei suoi doveri di servizio, non essendo certo venuta meno la sua funzione istituzionale a causa di una (eventuale) responsabilità nel verificarsi del sinistro. Alla luce della definizione di tali doveri quale si rinviene nell'ordinamento giuridico vigente, deve ritenersi il ricorrente abbia oggettivamente agito nell'esercizio dei medesimi, né a tale conclusione osta la considerazione che il suo comportamento possa essere stato determinato anche da più generali considerazioni di solidarietà umana, da altruismo, dal legame affettivo con la persona, o quant'altro >.

Tale valutazione fattuale viene condivisa da questo giudice e consente per quanto si dirà di accogliere la domanda.


Infatti la successiva (rispetto alla sentenza citata) legge 266/05 nel ridisegnare la figura delle Vittime del Dovere ha allargato la platea dei beneficiari estendendo anche alle vittime del dovere e alle vittime della criminalità i benefici già previsti per le vittime del terrorismo.

I comma 563 e 564 definiscono la Vittima del Dovere: in particolare l'art. 563 indica le vittime del dovere in chi sia deceduto o abbia subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi in operazioni di soccorso ed in attività di tutela della pubblica incolumità.

Il diniego del Ministero convenuto si fondava sul fatto che l'evento doveva dipendere <da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso >.

Il diniego del Ministero non è condivisibile.

Infatti il citato comma 563 indica nelle operazioni di soccorso una possibile condizione in cui il verificarsi della morte o di lesioni permanenti diano diritto al



riconoscimento della condizione di Vittima del Dovero.

E' innanzitutto fuori dubbio il fatto che il [redacted] in quanto Carabiniere, avesse un dovere di intervento nel caso di incidenti, sciagure e calamità.

Tale dovere è già stato riconosciuto dalla Corte dei Conti nel passo motivazionale sopra riportato, ma è utile richiamare le seguenti fonti normative che fondano il dovere di intervento di un Carabiniere a favore del prossimo.

- DPR 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare che all'art. 36 prevede che il militare debba <prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto>;
- RD 14.6.1934 n. 1169 (regolamento organico dell'Arma) che all'art. 2 prevede che <i Carabiniere prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni> e che <anche quanto non sono espressamente comandati in servizio debbano intervenire per disimpegno delle mansioni per essi stabilite nei precedenti comma>;
- RD 18.6.1931, n. 773 (TU di PS) secondo cui <l'autorità di PS presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni>.

E' quindi fuori dubbio che il [redacted] ha posto in essere il soccorso nell'esercizio di doveri di Istituto.

Quanto alle lesioni non è contestato (anzi è riconosciuto anche dall'Amministrazione: v. doc. 5, preavviso di diniego dove si legge <non riuscendo ad aprire le portiere ed essendo la passeggera in stato di chock, pur avvolto tra le fiamme la sospingeva sul sedile posteriore e, riuscito ad aprire il portellone superiore, la spingeva fuori dal veicolo>) che esse siano dipese (nesso causale) dall'eroica condotta posta in essere per salvare l'altrui vita ed è comunque attestato dalla sentenza della Corte dei Conti citata: <dalla ricostruzione dei fatti, si rileva senza alcun dubbio che l'impegno del Guerra nel salvarlo dalle fiamme la compagna di viaggio abbia comportato per il medesimo maggiori lesioni (in termini di gravità ed estensione delle ustioni) di quelle che avrebbe subito pensando alla sua salvezza>.

E' quindi di tutta evidenza che per stessa ammissione dell'Amministrazione l'invalidità permanente derivata al [redacted] (esclusivamente per le ustioni) sia causalmente riferibile a <rischi specificamente attinenti> all'attività di soccorso svolta.

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso.

Il Ministero convenuto (legittimato passivo ex art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510) deve pertanto, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno

prot. N. 559/CE/8/CC/616 in data 22 marzo 2010 essere condannato a riconoscere quale vittima del dovere il M. llo CC [REDACTED]

Deve inoltre dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 dpr 243/06 tenuto dal Ministero dell'Interno, ai fini della concessione di benefici assistenziali ex dpr 7.7.2006, n. 243 ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 e ex l. 3.18.2006, n. 204.

Il Ministero dell'Interno deve inoltre essere condannato a riconoscere al ricorrente i seguenti benefici:

- speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 l. 206/04, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 l. 222/07, da commisurarsi al 100% dell'invalidità;
- l'assegno vitalizio ex l. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex dpr 243/06 nella misura di € 258,23;
- l'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 l. 244/07 con decorrenza 1.1.2008

Le spese del grado, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Definendo il giudizio

previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. N. 559/CE/8/CC/616 in data 22 marzo 2010

condanna il Ministero dell'Interno a riconoscere quale vittima del dovere il M. llo CC [REDACTED]

dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 dpr 243/06 tenuto dal Ministero dell'Interno, ai fini della concessione di benefici assistenziali ex dpr 7.7.2006, n. 243 ex art. 1 comma 563 e 564 l. 266/05 e ex l. 3.18.2006, n. 204;


condanna il Ministero dell'Interno a riconoscere al ricorrente i seguenti benefici:

- speciale elargizione ex art. 5 comma 1 e 5 l. 206/04, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 l. 222/07, da commisurarsi al 100% dell'invalidità;
- l'assegno vitalizio ex l. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex dpr 243/06 nella misura di € 258,23;
- l'assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 l. 244/07 con decorrenza 1.1.2008, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo

Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere al ricorrente le spese del grado che liquida in complessive € 3000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Genova, 21 gennaio 2001

Il Giudice
Enrico Ravera



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

15-02-11

IL CANCELLIERE C.
Nadia [REDACTED]

pagina 5 di 5